CAMERA DEI DEPUTATI N. 1266-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 gennaio 1980 (Stampato n. 600)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 gennaio 1980

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	ARTICOLO UNICO.
Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:	*Identico.*
all'articolo 1, nel primo comma è soppressa la parola « sempre »;	

NOTA: Testo approvato dalla IV Commissione Giustizia il 21 gennaio 1980.
Nella seduta del 22 gennaio 1980 il relatore Casini è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato »;

all'articolo 2, nel nuovo testo dell'articolo 280 del codice penale, al terzo comma sono soppresse le parole « legislative, di governo »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste »;

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

"ART. 270-*bis*. – (*Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni" »;

all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis* del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà »;

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti »;

all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando, nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale »;

al sesto comma è soppressa la parola « invece »;

all'articolo 7, l'alinea introduttivo è sostituito dal seguente:

« Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: »;

è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato »;

l'articolo 8 *è sostituito dal seguente*:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura; per essi la libertà provvisoria non può essere concessa quando sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Anche nei casi previsti nei due commi precedenti la libertà provvisoria può essere concessa se trattasi di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione, nonché quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Nei casi previsti dal comma precedente l'esecuzione dell'ordinanza che concede la libertà provvisoria è sospesa durante il termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione è in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione entro trenta giorni dalla data di presentazione

dei motivi. Il termine decorre nuovamente quando, contro la decisione di appello, sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero »;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

"Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere, altresì, sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica" »;

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per quelli previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, i termini di durata massima della custodia preventiva sono

prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale »;

l'articolo 12 *è sostituito dal seguente*:

« Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare »;

l'articolo 14 *è sostituito dal seguente*:

« L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonché di criminalità organizzata" ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) *articolo 6*: è opportuno cercare di definire con maggior precisione i presupposti soggettivi e oggettivi in base ai quali gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, a fermo o a perquisizione;

b) *articolo 9*: è opportuno studiare una migliore formulazione dell'articolo, in relazione al dettato degli articoli 13 e 14 della Costituzione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) definire con chiarezza gli atti preparatori indicati nel primo comma dell'articolo 6;

2) finalizzare la privazione della libertà personale, possibilmente con una più precisa indicazione dei presupposti, alla persecuzione di fatti-reato ovvero all'applicazione di misure di prevenzione che giustifichino tale sacrificio;

3) chiarire, attraverso una migliore formulazione della norma, che il termine considerato nell'ultimo comma dell'articolo 7, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, decorre dal momento in cui il fermo è eseguito;

4) nel testo dell'articolo 9, rendere più esplicito il richiamo alle condizioni poste dagli articoli 13, terzo comma, e 14, secondo comma, della Costituzione a tutela dell'inviolabilità domiciliare.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

La Commissione, soffermatasi per quanto di propria competenza sugli articoli 13 e 14 del decreto-legge, dichiara che nulla osta all'ulteriore *iter*.

Per quanto riguarda l'articolo 14 la Commissione ritiene opportuna l'estensione alla polizia giudiziaria del compito di svolgere le operazioni di controllo presso le banche, potere questo che l'articolo 340 del codice di procedura penale attualmente riserva al giudice, e ciò allo scopo di impedire che gli istituti di credito possano essere utilizzati quali veicoli e strumenti per l'azione terroristica.

Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 342 del 17 dicembre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

ARTICOLO 2.

Dopo l'articolo 279 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 280. – *Attentato per finalità terroristiche o di eversione.* — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.

Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al secondo ed al terzo comma, sulla pena conseguente alla applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'articolo 65, n. 2) ».

ARTICOLO 3.

Dopo l'articolo 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 270-*bis* - *Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.* — Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro ad otto anni ».

ARTICOLO 4.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis* del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è diminuita della metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 5.

Dopo l'articolo 448 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ARTICOLO 448-*bis*. - *Casi di non punibilità.* — Nei casi preveduti dagli articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439, non sono punibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto ».

ARTICOLO 6.

Quando nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento ed in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 225-*bis*, secondo comma, del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.

In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.

Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso articolo 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 7.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le

munizioni destinate alle predetti armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte ».

ARTICOLO 8.

Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura e la libertà provvisoria non può essere concessa.

La libertà provvisaria non può altresì essere concessa per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

ARTICOLO 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate ».

ARTICOLO 10.

Al sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« In ogni caso, per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, la durata dei termini di cui ai commi precedenti è prolungata della metà ».

ARTICOLO 11.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 12.

All'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente:

« Per i reati indicati nell'articolo precedente, le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'indiziato o dell'imputato sono eseguite in una caserma ».

ARTICOLO 13.

Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a lire 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.

La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

ARTICOLO 14.

L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ».

ARTICOLO 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ROGNONI

Visto il Guardasigilli: MORLINO